



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 12.01.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, segnalazione da parte del sig. LOVATO Davide responsabile Triveneto e nazionale della sezione pool 8/15 in cui si comunicava che i giocatori DE CARLI Tarcisio e VACCARI Enrico avevano preso parte ad un torneo organizzato da una società non affiliata alla FIBiS;
- nella predetta segnalazione veniva comunicato che la sala società in questione aveva più volte provveduto a denigrare la FIBiS.

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia FibiS prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale “;*
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone

all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;

- il nuovo regolamento di giustizia all'art. 13 prevede: “le manifestazioni previste dal Regolamento tecnico sportivo, siano esse tipiche o atipiche, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti su cui si svolgono devono essere preventivamente omologati. Ai trasgressori [omissis] è irrogata cumulativamente sanzione pecuniaria e l'inibizione sino a due anni [omissis]”;
- è pacificamente provato e documentato che i giocatori DE CARLI Tarcisio e VACCARI Enrico erano iscritti in una competizione non autorizzata;
- i comportamenti denunciati sono in violazione del su richiamato articolo nonché dell'art. 1, II comma, del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S..
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara di cui sopra comprovano un comportamento non tollerabile da parte dei i giocatori DE CARLI Tarcisio e VACCARI Enrico violativo delle basilari norme comportamentali degli atleti iscritti alla FIBiS.



Questo denota poca professionalità e sportività da parte dei giocatori DE CARLI Tarcisio e VACCARI Enrico.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, i giocatori DE CARLI Tarcisio e VACCARI Enrico hanno contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*, nonché del su richiamato art. 13 Reg. Giust. FIBiS.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 13 - 42 - 44 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell’art. 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i giocatori DE CARLI Tarcisio e VACCARI Enrico al pagamento dell’ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell’art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell’ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per i tesserati DE CARLI Tarcisio e VACCARI Enrico la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell’art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- sospende, ai sensi dell’art. 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia



F.I.Bi.S., DE CARLI Tarcisio e VACCARI Enrico da svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale, per la durata di giorni 30 (trenta);

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza dei tesserati DE CARLI Tarcisio e VACCARI Enrico ed alla loro squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 01 marzo 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written in a cursive style.